



LUMSA
UNIVERSITÀ

Decreto Rettorale n. 2829

Emanazione del Regolamento per riconoscimento dello status di studente lavoratore, studente atleta e studente in situazione di difficoltà

IL RETTORE

visto lo Statuto della Libera Università Maria SS. Assunta, emanato con decreto rettoriale 12 maggio 2022, n. 2582;

visto il Regolamento didattico d'Ateneo – parte generale, emanato con Decreto Rettoriale 18 settembre 2012, n. 1055;

visto il Regolamento per le iscrizioni ai corsi di studio e la determinazione delle tasse e dei contributi, emanato con Decreto Rettoriale 10 marzo 2023, n. 2742;

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 luglio 2023,

DECRETA

È emanato il Regolamento per riconoscimento dello status di studente lavoratore, studente atleta e studente in situazione di difficoltà nel testo allegato, parte integrante del presente Decreto.

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo.

Roma, 25 luglio 2023



Il Rettore

Prof. Francesco Bonini



REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI STUDENTE LAVORATORE, STUDENTE ATLETA E STUDENTE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ

Art. 1 **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina il riconoscimento dello status di studente lavoratore, studente atleta, studente in situazioni di difficoltà, nonché le relative agevolazioni ed iniziative dedicate alle loro esigenze.

Art. 2 **Studente lavoratore**

1. È riconosciuto lo status di studente lavoratore allo studente iscritto ai corsi di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo, impegnato non occasionalmente in qualsiasi attività di lavoro subordinato, autonomo o professionale, debitamente documentata.

2. Alla domanda di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) contratto di lavoro o contratto di servizio civile, in caso di lavoro subordinato o servizio civile;
- b) iscrizione ad un albo professionale o alla Camera di commercio, partita IVA, contratto di collaborazione continuata e continuativa o documentazione attestante l'avvio di un'attività, in caso di lavoro autonomo o professionale. Nel caso di cui alla presente lettera, deve essere allegata la documentazione attestante l'effettivo svolgimento dell'attività dichiarata (ad esempio, commesse, incarichi, fatture).

Deve, altresì, essere indicata la durata del lavoro o della attività, che non può essere inferiore a tre mesi continuativi nell'arco dell'anno accademico.

Dal momento in cui viene riconosciuto lo status, lo studente ha l'onere di comunicare alla segreteria studenti ogni variazione relativa al proprio stato occupazionale.

Art. 3 **Studente atleta o paratleta**

1. È riconosciuto lo status di studente atleta o paratleta allo studente atleta o paratleta che pratica sport ad alti livelli agonistici ed è impegnato sistematicamente in competizioni ufficiali, debitamente documentate, di carattere olimpico, internazionale o nazionale iscritto ai corsi di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo.

2. Alla domanda di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) attestazione di iscrizione alla Federazione italiana, affiliata al C.O.N.I., della disciplina sportiva di appartenenza;
- b) evidenze delle partecipazioni alle competizioni (quali, convocazioni, iscrizioni alle gare, distinte e referti, o più in generale documenti ufficiali di gara, che dimostrino la continuità dell'impegno dell'atleta o paratleta).

Dal momento in cui è riconosciuto lo status, lo studente ha l'onere di comunicare alla segreteria studenti ogni variazione relativa al proprio stato di atleta.



Art. 4 **Studente in situazione di difficoltà**

1. È riconosciuto lo status di studente in situazione di difficoltà allo studente iscritto ai corsi di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo, che risulti in situazione di difficoltà per un periodo non inferiore ad un mese. In particolare, lo studente deve essere:

a) impegnato nella cura e assistenza di propri familiari, non autosufficienti. In tale caso, lo status di cui al presente articolo è riconosciuto soltanto agli studenti che si trovino nella necessità di assistere i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

- 1°) coniuge o convivente ai sensi della legge 76/2016;
- 2°) figli, anche adottivi, o discendenti prossimi;
- 3°) genitori o ascendenti prossimi;
- 4°) adottanti;
- 5°) generi e nuore;
- 6°) suocero e suocera;
- 7°) fratelli e sorelle germani o unilaterali;

La presenza di persone appartenenti alla categoria precedente a quella cui appartiene lo studente richiedente esclude il riconoscimento dello status di studente in situazione di difficoltà; nell'ipotesi in cui le medesime non sono in grado di curare o assistere il familiare o nell'ipotesi di presenza di più persone appartenenti alla stessa categoria dello studente richiedente, lo stesso deve produrre dichiarazioni delle suddette persone di non essere in grado di assistere e curare il familiare non autosufficiente;

b) con problemi personali di salute, che non permettono la regolare progressione della carriera, non consentendo la frequenza regolare delle lezioni;

c) con figli, fino a sette anni di età;

d) in gravidanza

2. Alla domanda di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) stato di famiglia oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000;
- b) certificazione medica e ogni altro atto o documento che dimostri la situazione di difficoltà.

Art. 5 **Ulteriori categorie**

Le modalità organizzative e didattiche previste dal presente regolamento si applicano anche, per quanto compatibili, agli studenti detenuti ed agli studenti con disabilità e DSA.

Art. 6 **Istanze di riconoscimento**

1. Le istanze di riconoscimento dello status di studente lavoratore, studente atleta e studente in situazioni di difficoltà devono essere presentate alla segreteria studenti.

2. Le istanze sono verificate dalla segreteria studenti riguardo alla sussistenza dei requisiti.

Art. 7 **Modalità organizzative e didattiche**

1. Ciascun corso di studio definisce le modalità organizzative e didattiche riservate agli studenti di cui al presente regolamento, che devono almeno contemplare la possibilità di:

- a) ridurre l'obbligo di frequenza, nella misura massima del 20%;



- b) sostenere gli esami negli appelli straordinari riservati agli studenti fuoricorso;
 - c) individuare eventuali attività di supporto didattico;
 - d) frequentare le lezioni *on line* in modalità sincrona;
 - e) prevedere ulteriori misure adeguate alle esigenze manifestate dallo studente adottate dal Presidente del corso di studio d'intesa con i docenti interessati.
2. Per gli studenti atleti e paratleti i corsi di studio applicano le modalità organizzative e didattiche (“agevolazioni essenziali”) individuate nelle “Linee guida nazionali per l’incentivo e il sostegno della dual career degli atleti di alto livello che intraprendono la carriera universitaria” per quanto compatibili con l’organizzazione didattica del corso di studi e le esigenze di verifica dell’apprendimento delle discipline.

Art. 8

Durata dello stato dichiarato

1. Lo status di studente di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 del presente regolamento ha una durata limitata al permanere dello stato dichiarato. Lo status può essere prolungato o rinnovato nel caso in cui lo studente dimostri il perdurare dello stato dichiarato, o nel caso in cui l’evento dovesse riproporsi nel corso dell’anno accademico, previa verifica della documentazione richiesta.
2. Nel caso in cui lo stato coincida con il periodo di svolgimento delle lezioni, i benefici di cui al presente regolamento possono essere riconosciuti anche quando lo stato dichiarato sia di breve periodo, purché superiore ad un mese.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.